

REGOLAMENTO (CE) N. 1892/2005 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Dazi in vigore**

- (1) Il 9 settembre 1993 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CEE) n. 2474/93⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC»); questi dazi sono denominati di seguito «le misure iniziali». Il 18 gennaio 1997, a seguito dello svolgimento di un'inchiesta antielusione, l'applicazione di questo dazio è stata estesa, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della RPC.
- (2) Il 14 luglio 2000, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1524/2000⁽³⁾, ha deciso che era opportuno mantenere le misure summenzionate.
- (3) Il 14 luglio 2005, a seguito di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base («l'inchiesta precedente»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1095/2005, ha modificato il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della RPC. L'aliquota modificata del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è ora pari al 48,5 %.

2. Inchiesta attuale

- (4) La Commissione ha ricevuto da Giant China Co, Ltd. («il richiedente») una richiesta di riesame intermedio parziale

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 71/97 (GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55).

⁽³⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).

ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

- (5) La richiesta si basava su elementi di prova a prima vista sufficienti, forniti dal richiedente, che indicavano che le circostanze in base alle quali erano state istituite le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di natura duratura. Il richiedente affermava inoltre che anche le circostanze relative allo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato erano cambiate in misura significativa. In particolare, il richiedente sosteneva di soddisfare ora le condizioni di cui all'art 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, necessarie per ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato. Egli ha inoltre fornito elementi di prova da cui si evince che un confronto tra il valore normale basato sui suoi costi/prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione verso l'UE allargata permetterebbe di calcolare un margine di dumping di gran lunga inferiore al livello della misura in vigore. Pertanto, il richiedente sostiene che per compensare il dumping non è più necessario lasciare in vigore la misura al suo livello attuale.
- (6) Dopo aver consultato il comitato consultivo, il 19 febbraio 2005 la Commissione ha avviato, mediante un avviso⁽⁴⁾, un riesame intermedio parziale limitato all'esame della questione se il richiedente operi in condizioni di economia di mercato, in base alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, o, in alternativa, se soddisfi i requisiti per ottenere un dazio individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.
- (7) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, la Commissione ha inviato al richiedente un questionario e un modulo per la richiesta dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato.
- (8) L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 («periodo dell'inchiesta» o «PI»).

3. Parti interessate dall'inchiesta

- (9) La Commissione ha formalmente avvisato dell'inizio del riesame il produttore esportatore, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto, di presentare informazioni, di fornire elementi di prova a sostegno della richiesta e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

⁽⁴⁾ GU C 44 del 19.2.2005, pag. 24.